



**ACCORDO PROVINCIALE INTEGRATIVO  
AL C.C.N.L. DEL 18 LUGLIO 2008  
PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL  
TERZIARIO DELLA DISTRIBUZIONE E DEI  
SERVIZI**

*Catania 17 Novembre 2008*

## Accordo Integrativo Territoriale Provincia di Catania I

Il giorno 17 del novembre 2008 presso la sede dell'Ascom Confcommercio di Catania si sono incontrati:

Ascom-Confcommercio di Catania rappresentata dal Presidente Giovanni Arena, assistito dalla Dott. ssa Silvia Carrara, Responsabile dell'area lavoro dell'associazione;

e

le Organizzazioni Sindacali Provinciali di Catania dei Lavoratori del Terziario e del Turismo, rappresentate dai Segretari Generali, della Fisascat CISL Antonino Fiorenza e della Uiltucs UIL Giovan Battista Casa;

e

alla presenza dell'Ente Bilaterale EBT della provincia di Catania rappresentato dal Vice Presidente Pietro Agen,  
per addivenire ad un Accordo Temitoriale valido per tutte le imprese o singoli punti vendita che operano in tutta la provincia di Catania, in relazione a quanto previsto dal Contratto Nazionale di Lavoro per le imprese e i dipendenti del Commercio, della Distribuzione e dei Servizi del 18 luglio 2008 (CCNL Terziario di rinnovo, d'ora in avanti),

Premesso che:

- A. Il 18 luglio 2008 è stato rinnovato il CCNL Terziario del 04 luglio 2004 sia per la parte economica che per quella normativa;
- B. il Protocollo del 23 luglio 1993, sugli assetti contrattuali, ha introdotto l'alternanza della contrattazione aziendale con quella territoriale;
- C. il CCNL Terziario di rinnovo all'articolo "...lavoro domenicale" prevede la realizzazione di intese a livello aziendale o territoriale per la regolamentazione del lavoro domenicale;
- D. l'articolo 69, punto 4) secondo comma e terzo comma del CCNL terziario di rinnovo prevede la realizzazione di contratti di lavoro a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali per la giornata di sabato, nonché la possibilità di diverse modalità di gestione di tali ore settimanali,
- E. l'art. 69 quarto comma del CCNL terziario di rinnovo prevede la realizzazione, al secondo livello Territoriale, di intese diverse in merito a quanto previsto in materia di durata della prestazione.
- F. l'articolo 2 della legge 14 febbraio 2003, n. 30 "Delega al Governo in materia di occupazioni e mercato del lavoro" che, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 16, comma 5, della legge 24 giugno 1997, n.196, ha previsto il riordino degli speciali rapporti di lavoro con contenuti formativi, così da valorizzare l'attività formativa in azienda, ed in

particolare, l'apprendistato quale strumento formativo anche nella prospettiva di una formazione superiore che alterna formazione e lavoro;

#### Visto

- il vigente CCNL del 02 luglio 2004 e il CCNL Terziario di rinnovo, sottoscritto dalle parti intervenute;
- la volontà delle parti di stipulare un accordo integrativo territoriale;
- la volontà delle parti di esaurire in via sperimentale, con il presente Accordo Integrativo Territoriale – Provincia di Catania, la procedura di contrattazione prevista dall'art. "...lavoro domenicale" - quarto comma, pertanto rendendo non applicabile la disciplina transitoria prevista dall'art. "...lavoro domenicale" quinto comma;
- la particolare situazione territoriale caratterizzata da una alta percentuale di aperture in deroga in applicazione D. Lgs. 114/98;
- la volontà delle parti ad armonizzare la disciplina del "lavoro domenicale" con la disciplina prevista dagli integrativi aziendali, al fine di evitare la sovrapposizione in materie già regolate a quel livello;
- la volontà delle parti intervenute di disciplinare i rapporti di lavoro part-time inferiore alle 18 ore;
- la volontà delle parti di disciplinare, per quanto di propria competenza, i rapporti di apprendistato operanti nella provincia di Catania, in quanto individuano in tale strumento negoziale una possibilità ulteriore di accesso al mercato del lavoro;
- gli artt. 47 e seguenti del T.U. in materia di sicurezza D.Lgs 81/2008;
- il decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 recante "*Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.30*" ed in particolare il contenuto degli articoli 47/53, 54/59 e 60;
- il contenuto della legge n.80 del 14 maggio 2005 comma 5-bis;
- il D.A. n. 84/Serv. 1/2005 del 19/1/2005 in attuazione del protocollo di intesa per la realizzazione di sperimentazioni per l'apprendistato siglato in data 08/10/2004
- l'art. 23, comma 2 del DL 112/08 convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2008;

le parti congiuntamente pattuiscono che eventuali accordi sulle medesime materie, successivi al presente, eventualmente sottoscritti con le singole imprese operanti nel territorio della provincia di Catania, siano sostitutivi del presente Accordo Integrativo Territoriale solamente se espressamente previsto all'atto della firma di ogni successivo singolo accordo aziendale;

Tutto ciò premesso e visto le parti concordano quanto segue:

La premesse sono parte integrante del presente Accordo Territoriale– Provincia di Catania;

#### Art.1 Lavoro domenicale

- A. Le parti, vista la particolare disciplina che regola il lavoro domenicale, prevista dal CCNL del settore Terziario 02 luglio 2004, dal CCNL Terziario di rinnovo e dalle leggi, e fermo restando che la domenica viene considerata a tutti gli effetti come **giorno di riposo settimanale** di legge, concordano:
- o di modificare quanto previsto dal CCNL di rinnovo per il lavoro domenicale. Tale modifica, di natura sperimentale, vista la particolare fase congiunturale, potrà subire ulteriori variazioni alle date di scadenza rispettivamente previste all'art.1 (Dichiarazione a verbale) ed all'art.7 del presente Accordo, anche riguardo alle decorrenze concordate dalle parti;
  - o di definire criteri certi di programmazione delle aperture domenicali e festive, nonché di dimensionamento degli organici necessari, per garantire alle imprese, nel rispetto delle condizioni dei lavoratori, la certezza di avere, durante l'apertura in deroga, il personale dipendente necessario ad effettuare le operazioni di vendita;
- B. Le parti, pertanto, concordano che nella programmazione della prestazione lavorativa del **personale dipendente a tempo pieno** per le giornate di deroga previste dalle Amministrazioni Locali, in relazione ai D. Lgs. 114/98, si *dovrà tenere conto prioritariamente e preventivamente della volontarietà della prestazione da parte dei singoli lavoratori*, nonché in subordine della rotazione e alternanza della presenza tra i lavoratori a parità di mansioni. Fermo restando la garanzia del presidio necessario, la cui determinazione dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa contrattuale, l'organizzazione del lavoro, nelle domeniche predeterminate dall'azienda ai sensi del D.Lgs. 114/98 articolo 11 comma 5 e articoli 12 e 13, potrà essere concordata tra datore di lavoro e lavoratori dipendenti e verificata, una volta l'anno, dalla RS.U./R.S.A. ove costituite assistite dalle OO.SS. firmatarie il presente Accordo. Le parti concordano inoltre che il recupero del riposo settimanale, in caso di prestazione domenicale, avverrà nella settimana precedente o successiva, tenuto conto delle disposizioni contenute nella Legge n.133/08 e nel D. Lgs. 66/03 e successive modificazioni. Qualora la volontaria disponibilità preventivamente espressa dai lavoratori non fosse sufficiente a garantire i livelli di presidio determinati secondo le modalità prima descritte, si ricorrerà sia alla prestazione di altro personale individuato dall'azienda all'interno dell'organico dell'unità produttiva seguendo i criteri di rotazione e alternanza della presenza sopra indicati, sia ricorrendo a nuove specifiche assunzioni a tempo determinato. A tal fine le parti concordano di disciplinare prestazioni di lavoro part time inferiori alle 16/18 ore settimanali per l'assunzione di nuovo personale.

Le parti infine, in deroga a quanto previsto dal CCNL di rinnovo del terziario distribuzione e servizi del 18 luglio 2008 comma quinto, concordano che avranno la facoltà di organizzare per ciascun lavoratore a tempo pieno che abbia il riposo settimanale normalmente coincidente con la domenica, lo svolgimento dell'attività lavorativa, secondo le modalità ed i criteri previsti dal presente articolo, **nella misura non superiore al 20%** delle aperture domenicali previste a livello territoriale, oltre a quelle previste dall'art. 11 del D. Lgs. 114/98.

Le parti altresì concordano che, al fine di individuare presidi sufficienti a garantire un'adeguata copertura di ciascun reparto/settore/unità produttiva nelle domeniche di apertura

rientranti nel periodo ricompreso tra il 01-novembre ed il 15-gennaio di ciascun anno, saranno prioritariamente riscontrate ed accolte le richieste di partecipazione all'attività produttiva da parte di ciascun lavoratore dipendente, consentendone anche l'adibizione in reparti simili o assimilabili rispetto a quello di appartenenza, qualora in quest'ultimo si registri una partecipazione ritenuta già congrua e qualora il lavoratore stesso ne dia preventiva disponibilità. Soltanto nel caso in cui – escusse tutte le richieste – si registri una disponibilità a partecipare alle attività produttive previste per una delle domeniche rientranti nel suddetto periodo ritenuta insufficiente, l'azienda potrà adoperarsi secondo le modalità e nel rispetto dei criteri previsti al presente comma.

C. Non saranno tenuti ad assicurare le prestazioni di cui al presente articolo 1) "Lavoro domenicale") fatti salvi i casi di espressa volontà, i lavoratori rientranti nei casi sotto elencati:

- Madri di bambini di età fino ai tre anni, ovvero madri e padri affidatari o adottivi di bambini fino al terzo anno dal momento dell'ingresso in famiglia;
- I lavoratori che assistono portatori di handicap conviventi o persone non autosufficienti titolari di assegno di accompagnamento conviventi;
- Donne in gravidanza dal momento del concepimento fino al momento dell'assenza per maternità obbligatoria;

D. Fermo restando quanto previsto in termini di trattamenti economici dalle contrattazioni aziendali, le parti convengono di modificare quanto previsto dal CCNL di rinnovo in materia di maggiorazioni per il lavoro domenicale. Le diverse percentuali di maggiorazione concordate, di cui ai seguenti punti 1) e 2), avranno decorrenze diverse, rimanendo invariate sino allora le percentuali di maggiorazione finora applicate o applicabili in riferimento alla vigente contrattazione collettiva nazionale od integrativa aziendale:

- 1) **Per il personale a tempo pieno che abbia il riposo settimanale normalmente coincidente con la domenica**, verranno riconosciuti, a decorrere dal **01-07-2009**, sulla retribuzione normale di fatto di cui all'art. 185 del CCNL del 02 luglio 2004, nelle imprese rientranti nel D.Lgs. 114/98 articoli 11, 12 e 13, in aggiunta alle percentuali di maggiorazione previste dal CCNL del 18 luglio 2008 nonché dagli accordi aziendali, ove esistenti, una ulteriore maggiorazione del 10%. Pertanto ove la maggiorazione prevista è del 30% verrà applicata la maggiorazione del 40%; ove la maggiorazione prevista è quella del 40% verrà applicata la maggiorazione del 50%, etc.
- 2) **Per il personale il cui riposo è fissato in giorno diverso dalla domenica**, sarà riconosciuta la sola maggiorazione omnicomprensiva e non cumulabile, da calcolarsi sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art 185, per ciascuna ora di lavoro effettivamente prestata di domenica, secondo la seguente articolazione temporale, e ove non trovano condizioni di miglior favore previste dagli integrativi aziendali :
  - a) Con decorrenza dal 01.01.2009 e fino al 30.06.2009 sarà applicata la maggiorazione prevista dal CCNL del 18 luglio 2008;
  - b) A decorrere dal 01.07.2009 verrà applicata la maggiorazione del 30%, oppure della percentuale di miglior favore, prevista dagli integrativi aziendali, maggiorata di 10 punti percentuali, così come indicato al punto 1.
  - c) A decorrere dal 01.01.2010 verrà applicata la maggiorazione del 40%, oppure della percentuale di miglior favore prevista dagli integrativi aziendali maggiorata di 10 punti percentuali, così come indicato al punto 1.

